



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 24

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere**

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO GABRIELLA DE STROBEL,
SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVO-
CATI PER LA FAMIGLIA E I MINORI (AIAF), E DELL'AVVO-
CATO ANNAGRAZIA DI NICOLA, CONSIGLIERE DEL DIRET-
TIVO DELL'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI (UNMC)

26^a seduta: mercoledì 18 ottobre 2017

Presidenza della Presidente PUGLISI

I N D I C E

Audizione dell'avvocato Gabriella De Strobel, segretario dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF), e dell'avvocato Annagrazia Di Nicola, consigliere del direttivo dell'Unione nazionale camere minorili (UNMC)

PRESIDENTE	Pag. 3, 9, 14 e <i>passim</i>	<i>DE STROBEL</i>	Pag. 3, 15
SCIBONA (MS5)	9	<i>DI NICOLA</i>	8, 21
DALLA ZUANNA (PD)	10		
ANITORI (AP-CpE-NCD)	11		
FAVERO (PD)	11		
PADUA (PD)	12		

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Intervengono l'avvocato Annagrazia Di Nicola, consigliere del direttivo dell'Unione nazionale camere minorili (UNCM), accompagnata dalla dottoressa Ilaria Ferretti, nonché l'avvocato Caterina Mirto, vice presidente dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF), e l'avvocato Gabriella De Strobel, segretario dell'AIAF.

Sono presenti la magistrata Lucia Russo e l'avvocata Francesca Tugnoli, collaboratrici ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

I lavori hanno inizio alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto inoltre che gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Poiché non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'avvocato Gabriella De Strobel, segretario dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF), e dell'avvocato Annagrazia Di Nicola, consigliere del direttivo dell'Unione nazionale camere minorili (UNMC)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione dell'avvocato Gabriella De Strobel, segretario dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF), accompagnata dall'avvocato Caterina Mirto, vice presidente dell'AIAF, e dell'avvocato Annagrazia Di Nicola, consigliere del direttivo dell'Unione nazionale camere minorili (UNCM), accompagnata dalla dottoressa Ilaria Ferretti.

Lascio immediatamente la parola all'avvocato De Strobel.

DE STROBEL. Sono l'avvocato Gabriella De Strobel di Verona e rappresento l'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia (AIAF) che, nell'ambito dei propri compiti statutari, da parecchi anni si occupa di violenza di genere, sia con riferimento a questioni formative, intellettuali e culturali, sia con riguardo agli eventuali aspetti da rivedere e da

migliorare, dal momento che, come avvocati, siamo sul campo e vediamo come funziona la legislazione.

Lo scorso anno si è tenuto a Verona un importante incontro cui ha fatto seguito la redazione della cosiddetta Carta di Verona, nata proprio dall'osservazione fatta dagli avvocati sul campo con riguardo al funzionamento della giustizia penale in relazione alla violenza di genere.

Tralascio le varie definizioni di violenza e i vari preamboli per andare subito al concreto.

La Carta di Verona nasce dalla constatazione – che oggi per la verità è da rivedere, ma di questo dirò dopo – che l'attuale legislazione civile e penale è tutto sommato congrua e sufficiente. Sul piano civilistico, gli articoli 342-*bis* e 342-*ter* del codice civile prevedono gli ordini di protezione e di allontanamento contro gli abusi familiari, che hanno una loro valenza positiva. Anche sul piano penale ci sono buone norme: è stato introdotto il reato di *stalking* accanto a quello di maltrattamento, mentre all'allontanamento e agli ordini di protezione sul piano penale è andato ad aggiungersi anche l'ammonimento del questore. Esiste quindi sul piano legislativo tutta una serie di strumenti importanti e positivi.

Cos'è allora che non funziona? Bisogna partire da una constatazione di fatto: quasi tutti gli episodi di femminicidio di cui abbiamo notizia sui *mass media* sono preceduti dallo stesso *leitmotiv*, nel senso che si tratta sempre di donne che hanno denunciato, non una ma più volte. Tenuto conto di questo dato, ci siamo detti allora che, se è vero che la legislazione civile ci viene incontro e che la legislazione penale ha i suoi strumenti, c'è tuttavia un problema di fondo, non solo culturale, ma anche sul piano della prevenzione e della risposta istituzionale al fenomeno, che non sono all'altezza.

Quello che voglio dire è che la denuncia fatta alle Forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria – a seconda di come ha inizio l'*iter* giudiziario – non porta i suoi frutti. Dai dati ISTAT risulta che il 70 per cento delle donne vittime di femminicidio ha denunciato, il che vuol dire che, se la risposta istituzionale fosse stata adeguata, questo 70 per cento di donne probabilmente si sarebbe potuto salvare.

Proprio partendo da questo presupposto, abbiamo redatto la Carta di Verona – di cui non sto qui adesso elencare i principi – in cui si individua tutta una serie di libertà e di diritti su cui tutte le donne dovrebbero poter contare. Sostanzialmente si dice che, dal punto di vista culturale, bisogna riconoscere alla donna la libertà di scegliere quando è il momento di interrompere un rapporto diventato molesto. Ciò significa che è sufficiente un gesto o un atto di *stalking* perché l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria intervengano a difendere quella donna nelle sedi deputate.

Sappiamo che a oggi devono esserci condotte reiterate nel tempo – più di una – con una sorta di inversione del meccanismo, per cui la vittima diventa l'imputato al quale vengono rivolte domande incredibili: l'ultima, in ordine di tempo, è che in casi di violenza sessuale si arriva anche a chiedere alla donna se ha urlato o se ha reagito. Mi chiedo se, nel corso di un dibattito per rapina, vi sia mai capitato di sentir fare domande

simili ai sequestrati. Si finisce così per chiedere alla vittima di descrivere il comportamento tenuto e, se questo non è quello di chi rifiuta in quel momento la violenza (pensiamo al caso in cui magari la donna per paura sta zitta); la vittima diventa giocoforza complice e si parla semplicemente di una lite familiare che va ricomposta. Rilevano in effetti proprio questi due elementi: da un lato, c'è la posizione della vittima che di fatto viene sottoposta a interrogatorio e diventa imputato; dall'altro, c'è la posizione dell'autorità che finisce per ricondurre il fatto nell'ambito di una «normale conflittualità» di coppia che va in qualche modo ricomposta.

Con la Carta di Verona si è detto che non può essere così. La donna ha il diritto e la libertà di porre fine in ogni momento a una relazione di coppia che non funziona, anche in presenza di un solo gesto, che può diventare anche un atto penalmente rilevante, per cui non è necessaria la reiterazione del comportamento.

Un'altra cosa importante che abbiamo scritto nella Carta riguarda la celerità dei tempi nella risposta. In effetti, al di là delle singole vicende che possiamo aver trattato come avvocati, quello che abbiamo potuto riscontrare è che nei femminicidi si guarda alla storia: si va a vedere se c'è stata una denuncia, se eventualmente sono intervenuti i servizi sociali, mentre magari la situazione non è stata presa in considerazione in maniera seria oppure – come ho detto prima – è stata sottovaluta: lite familiare che va ricomposta. La risposta istituzionale, invece, deve essere immediata, sia da parte delle Forze dell'ordine che della procura o dei servizi, perché, quando una donna denuncia, anche un solo pomeriggio oppure un solo giorno di ritardo possono essere fatali. Deve esserci quindi una risposta immediata, ma anche accogliente. La donna non può essere rimandata a casa, mentre spesso accade che dalle Forze dell'ordine – non accade in procura, dove la denuncia si deposita – la donna si senta ancora dire: torni a casa e vedrà che la situazione si ricompone. C'è quindi necessità anche di fare accoglienza.

È essenziale poi fare prevenzione, ma come? Con la Carta di Verona abbiamo affermato innanzitutto la necessità di raccogliere i dati: come associazione, in particolare, siamo stati anche sentiti dal Ministero, che ci ha invitato a raccogliere dati da elaborare successivamente. Devo dire tuttavia che da questo punto di vista facciamo fatica perché le procure ci rispondono che i dati non sono pubblici, per cui avremmo bisogno di un incarico ufficiale. In ogni caso, dai dati circa le richieste di allontanamento sul piano civilistico che abbiamo raccolto nei nostri tribunali (io sono di Verona, quindi ho raccolto dati di Vicenza, Padova, Mantova e Brescia ma, essendo dati omogenei tra di loro, probabilmente sono tali anche sul territorio nazionale) si evidenzia che dal 2014 a oggi per ogni tribunale si contano 8-12 richieste di allontanamento ogni anno (6 nel 2017), metà accolte e metà respinte. Sono numeri che non corrispondono alla situazione di emergenza relativa alla violenza sulle donne, perché sono numeri infinitesimali.

Sul piano penale abbiamo qualche numero in più, nel senso che tra luglio 2015 e giugno 2016 risultano pendenti 260 procedimenti per mal-

trattamenti in famiglia, 160 per violazioni di obblighi familiari e 225 per atti persecutori; i casi di violenza sessuale pendenti sono 6 o 7, ma l'indice di violenza sulle donne è dato comunque da questi tipi di reato.

Non avendo i dati, in realtà non riusciamo a capire quanto tempo occorre per arrivare a sentenza e se, nel frattempo, vengono emessi provvedimenti cautelari. Anche da questo punto di vista dobbiamo fare però una riflessione: ogni anno sono circa 500-600 i reati indicativi della presenza di situazioni non legali in famiglia, mentre sul piano civile i casi sono 10-12. Stando però ai numeri che abbiamo dall'ISTAT, secondo cui sono 2,5 milioni le donne che subiscono molestie e *stalking*, non sono dati che corrispondono alla realtà. Il divario è pazzesco e ciò significa che c'è uno scollamento totale e una sfiducia totale delle donne a denunciare e a rivolgersi alle autorità per essere protette.

Come abbiamo rilevato, dal 2014 a oggi le denunce sono diminuite e nel 2014 c'è stata anche una stabilizzazione del numero delle denunce. Qualcuno ha sottolineato il dato, parlando di una riduzione delle denunce in Italia anche rispetto ad altri Paesi europei come la Germania o la Danimarca, ma questo dato va letto in un altro modo: le denunce non ci sono più non perché da noi la violenza sulle donne non c'è e non c'è il reato, ma perché le donne non denunciano. Dall'analisi dei dati, che sono comunque parziali perché non siamo riusciti ad averne di più (l'augurio è che magari, con l'analisi di altri tribunali, questi dati possano magari essere sovvertiti), la conclusione che dobbiamo trarre è che tra società civile e donne che subiscono violenza e si affidano alle istituzioni per essere protette c'è un mare di mezzo di persone abbandonate a se stesse, che cercano evidentemente di difendersi in qualche modo.

I dati ci fanno riflettere però anche su un'altra questione. Se le denunce, sia sul piano civile che penale, sono così poche, per quale motivo non si riesce a dare una risposta in quarantotto ore? Pensiamo a una procura con 600 procedimenti penali, di cui 200 per violazione degli obblighi di assistenza familiare (mancato pagamento degli assegni di mantenimento, un reato anch'esso gravissimo, ma magari un po' diverso, che va a sentenza dopo due-tre anni, o forse anche di più, senza che nel frattempo vengano adottati provvedimenti cautelari) e 250 per *stalking*. Mi chiedo perché non si mettano due-tre procuratori, o forse anche uno, a occuparsi solo di questo.

Quello che noi chiediamo è una procura dedicata a questi tipi di reato, in modo tale che, nel giro di quarantotto ore, possa essere convocato il maltrattante. Abbiamo infatti notato che, nei pochi casi in cui c'è l'ammonimento del questore e la Polizia nel giro di pochi giorni convoca lo *stalker*, i fenomeni si azzerano. L'ammonimento ha dunque una forza deterrente importantissima sullo *stalker*, tant'è vero che noi avvocati ormai scegliamo la strada dell'ammonimento così da essere convocati e portare nel giro di due-tre giorni lo *stalker* davanti al questore o a un suo delegato. C'è da dire che in effetti, in questo modo, un po' di timore comincia a serpeggiare, mentre, quando si fa la denuncia in procura, si aspettano

mesi – non vorrei dire anni – e ogni giorno che passa per la donna è un giorno perso, con il rischio che venga perpetrato un femminicidio.

Per quanto ci riguarda, siamo quindi favorevoli all'ammonimento del questore perché funziona, ma per questi reati deve essere comunque istituito in procura un canale preferenziale così da poter dare una risposta entro quarantotto ore, anche perché il numero delle denunce non è poi così catastrofico. È possibile che in un anno non si riescano a gestire in poco tempo 250 denunce di *stalking* e 250 denunce di maltrattamenti? Non sono grandi numeri e, se anche non corrispondono alla realtà, in questo momento li potremmo certamente gestire. È necessario quindi aprire un canale preferenziale nelle procure.

Passando ora al piano legislativo, abbiamo due indicazioni da dare e una critica da fare al nuovo provvedimento.

Come avrete certamente saputo, il tribunale di Torino ha applicato le nuove disposizioni sulla giustizia riparativa a un caso di *stalking*. Questo è l'effetto dell'applicazione del nuovo articolo 162-ter del codice penale, rubricato «Estinzione del reato per condotte riparatorie»: «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione» e vi rientra il caso di *stalking* semplice, ossia senza minacce «il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa; quando l'imputato ha riparato interamente» anche se la parte offesa non accetta, se il giudice riconosce la congruità della somma offerta, il reato viene estinto.

Di questo primo caso avrete sentito parlare tutti: il giudice dell'udienza preliminare di Torino, nel rito abbreviato, ha ritenuto congruo il pagamento di 1.500 euro. Era un caso di *stalking* che era stato rubricato come non grave, perché anche qui c'è la configurazione del reato del pubblico ministero; un reato senza minaccia a querela si può rimettere, in base all'articolo 162-ter, purché l'imputato offra una somma di denaro che il magistrato ritiene congrua, anche se la parte offesa non l'accetta.

Noi riteniamo che l'articolo 162-ter del codice penale non possa trovare attuazione per certi tipi di reato: dobbiamo riconoscere che questa norma non si può applicare fattispecie volte a difendere alcuni soggetti deboli e mi riferisco alle vittime di violenza di genere, alle vittime di femminicidio o ai minori, perché sono anche loro soggetti deboli, pur se oggi non è di minori che parliamo.

Nel caso cui ho fatto riferimento si trattava di una persona che aveva commesso più di una volta atti di *stalking*, seguendo costantemente la vittima sul luogo di lavoro o a casa; è stato rubricato come non grave e se l'è cavata con il pagamento di 1.500 euro, mentre la parte offesa non ha potuto nemmeno dire la sua perché, se il giudice ritiene la cifra congrua, il reato è estinto e probabilmente lo *stalker* ricomincia da zero.

Occorre quindi fare prevenzione e istituire – come ho detto – una procura dedicata a questo tipo di reati, che non sono tanti. Come associazione chiediamo inoltre la possibilità di accedere ai numeri e ai dati perché, analizzandoli, è possibile magari anche arrivare a soluzioni legislative importanti.

Il prossimo mese di novembre vorremmo aprire, possibilmente presso ogni tribunale, uno sportello dedicato alla violenza sulle donne, in cui sia presente un avvocato, un procuratore e un operatore delle Forze dell'ordine per raccogliere la denuncia. Sicuramente tutte le associazioni volontaristiche sono benemerite, facendo un lavoro che le istituzioni non fanno, ma l'apertura di uno sportello istituzionale dedicato alla violenza contro le donne all'interno del tribunale, che è il luogo in cui si svolge il processo e in cui la persona chiede poi di essere difesa, assume un significato ben preciso. In effetti, una volta fatta la denuncia in tribunale, questa sale al piano superiore, dove immediatamente un procuratore prende in mano il fascicolo e istruisce il procedimento. È quindi importante, secondo noi, la presenza di uno sportello dedicato all'interno delle procure.

Per concludere, ribadisco che a nostro parere l'articolo 162-ter del codice penale non dovrebbe essere applicato a certi reati; tra l'altro, il Ministro aveva promesso che si poteva rivedere la questione e, secondo noi, la cosa va assolutamente rivista.

DI NICOLA. Sono l'avvocato Annagrazia Di Nicola e sono qui oggi in rappresentanza dell'Unione nazionale delle camere minorili (UNCM).

Vengo da Ascoli Piceno, dove il tribunale ha trattato, tra i tanti, un fatto di cronaca molto rilevante, dal quale abbiamo un po' tirato le fila per quanto attiene al fenomeno del femminicidio visto nell'ottica della tutela del minore.

Mi sento di sottoscrivere completamente le parole della collega sulle difficoltà che ci sono, nonché tutte le indicazioni che sono state date, a cominciare dalla proposta dell'apertura nei tribunali di uno sportello dedicato alla denuncia di questo tipo di reati, che ci sembra assolutamente necessario al fine di assicurare un canale preferenziale.

In effetti abbiamo notato che molto spesso, quando una donna denuncia, è già tardi, nel senso che sono molto poche le denunce immediate del singolo fatto; di solito una donna si decide a denunciare perché di fatti ce ne sono stati tanti. Ho visto arrivare nel mio studio donne completamente massacrate, senza aver mai denunciato, nella convinzione di essere esse stesse causa della violenza del marito: se mio marito si comporta così, probabilmente l'errore è in me. Questa è una versione studiata dalla psicologia come un fatto di scuola: nella maggior parte dei casi, le donne sottoposte a violenza pensano di essere esse stesse la causa di certi comportamenti perché sbagliate, perché non all'altezza, perché inadeguate, perché incapaci di contribuire all'economia familiare e così via.

Per questo siamo convinti che debba essere assolutamente prevista la rapida presa in carico di questo tipo di reati perché, ripeto, quando una donna denuncia, probabilmente è già tardi.

Un altro rilievo che voglio fare riguarda specificamente il minore vittima del femminicidio.

Ci tengo a sottolineare che molto spesso l'intervento dell'uomo è subdolo, veicolato attraverso il figlio, per cui in tanti casi la violenza inizia con una sorta di intervento sul ragazzino, al quale si dice che la

mamma è sbagliata perché fa una certa cosa o perché non è in grado di fare qualcosa, per cui va punita. La violenza quindi, prima ancora che sulla donna, inizia sul minore, che si trova a vivere situazioni veramente incredibili, attratto in qualche modo all'intero di un circolo di violenza.

C'è da dire che attualmente, nel momento in cui si segnala alla procura che sono stati posti in atto certi comportamenti sul minore per arrivare alla madre, la procura risponde che non si può configurare un'ipotesi di *stalking*, che non c'è una minaccia e che, in ogni caso, il minore non c'entra; magari se ne occuperà il tribunale per i minorenni, una volta valutata l'attendibilità.

Capite bene che tutto questo è veramente molto grave, per cui ci ritroviamo ad avere donne che vivono situazioni tragiche, veicolate attraverso i bambini, che non trovano tutela neppure nell'allontanamento, perché – come diceva la collega – viene ricondotto tutto nell'ambito di una crisi familiare che va ricomposta. Succede allora che molto spesso, a seguito di questo tipo di denunce, i tribunali nominano consulenti tecnici per le valutazioni dei genitori e consulenti tecnici per le valutazioni dei minori, con la conseguenza aberrante che il consulente tecnico deve essere in grado di avvicinare mamma e papà tra di loro per il bene dei ragazzini, per cui la questione della violenza viene completamente bypassata e non considerata. Per questo siamo convinti che debba esserci, invece, l'allontanamento immediato.

In caso di femminicidio, poi, riteniamo ugualmente importante l'interessamento da parte della procura ordinaria e della procura per i minorenni, fin quando il tribunale per i minorenni esisterà, nel senso che dovrebbero partire dei procedimenti immediati anche a tutela dei minori: uno per tutti è quello della nomina di un tutore, perché il bambino si troverà a non avere più una mamma e con un papà in galera, senza sapere a chi verrà affidato, magari a una casa famiglia o a una comunità educativa. Non dimentichiamo che parliamo di un bambino che ha già vissuto un'esperienza terrificante. Per questo si richiede la nomina immediata di un tutore che possa comunque aiutare a valutare le possibilità di collocamento del minore all'interno della famiglia.

Mi fermo qui: ci tenevo solo a sottolineare questi due passaggi importanti legati alla tutela dei minori.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per l'importante contributo che avete dato al lavoro della Commissione.

Lascio ora parola ai colleghi che desiderano porre delle domande.

SCIBONA (M5S). È stato citato prima il tribunale di Torino, che è diventato famoso – per carità, non sarà l'unico caso – anche per una prescrizione dopo sedici anni di percorso processuale. Credo di non dover aggiungere altro.

La mia domanda riguarda proprio l'*iter* processuale. Vorrei sapere dalle ospiti presenti se è possibile definire una sorta di codice deontologico nel quale si dica che, nel corso dell'*iter* processuale, non possono es-

sere utilizzate certe frasi o certe modalità per le controdeduzioni. Siamo tutti concordi sul fatto che una legge è molto ma non è tutto e che ci sarebbe da fare tutto un discorso di educazione civica e sociale; tuttavia, nel frangente del processo, spetta soprattutto agli avvocati evitare di utilizzare metodi di difesa non consoni: non vedo altre strade, se non questa.

DALLA ZUANNA (PD). Ringrazio molto le nostre ospiti per i loro interventi.

Com'è stato detto poco fa e come purtroppo i dati dimostrano, il 70 per cento degli omicidi di donne è stato preceduto da una denuncia; forse, però, bisognerebbe guardare anche all'altra faccia della medaglia e su questo magari voi avete qualche impressione. Per quanto voi avete potuto riscontrare, esistono casi numericamente rilevanti in cui in realtà la denuncia aiuta, in cui cioè il meccanismo ha funzionato? Ovviamente sui giornali viene data notizia delle tragedie, ma abbiamo visto anche situazioni in cui l'*iter* di protezione invece ha funzionato. Non è un caso che alla fine – anche se ovviamente ogni episodio è una tragedia – in Italia il livello di omicidi non è il più alto d'Europa, anzi è fra i più bassi, per cui c'è l'idea che l'*iter* previsto nel nostro Paese magari abbia dei pregi che vengono meno in evidenza rispetto ai difetti, ma che è importante conoscere proprio per farli diventare di uso comune.

In secondo luogo, nel sottolineare l'importanza della rapidità dell'intervento, che è fondamentale per questi casi (com'è stato evidenziato anche in moltissime altre audizioni in questa sede), ci avete detto che funziona meglio la soluzione extragiudiziaria (spero di aver usato il termine giusto), cioè quando l'*iter* è avviato davanti alla Polizia e alle Forze dell'ordine piuttosto che nei tribunali. Vorrei chiedervi di chiarire meglio questo passaggio: sinceramente non so se è un problema di prassi o anche di normativa. La donna deve andare da una parte o dall'altra?

In terzo luogo, mi permetto di esprimere qualche dubbio sul discorso dell'apertura di sportelli in tribunale, dal momento che – come abbiamo sentito molto spesso anche in questa Commissione – per la donna è molto difficile varcare la soglia del tribunale per andare a denunciare. In questo senso, la presenza delle case rifugio e dei centri antiviolenza ha invece il pregio di garantire alla donna una riservatezza che non può assolutamente avere quando varca la soglia del tribunale, piuttosto che in altri casi. Magari si potrebbe anche fare, ma sinceramente non credo che sarà questo a risolvere il problema della mancata denuncia da parte delle donne: anche su questo aspetto, se possibile, vorrei una vostra opinione.

Un altro tema che voglio brevemente richiamare è quello del *web*, di cui oggi non si è parlato. Vorrei chiedere alle nostre ospiti se possono dirci una parola al riguardo, perché l'impressione che abbiamo avuto dalle audizioni svolte finora è che siano fortemente sottovalutati i danni che il *web* può fare e che nello stesso *iter* giudiziario non se ne tenga conto sufficientemente.

L'ultima questione riguarda i bambini e, in particolare, la legge sugli orfani speciali, che è stata approvata dalla Camera ed è ora all'esame della

Commissione giustizia del Senato. Vi chiediamo di dirci qualcosa anche su questo punto, visto che in un articolo di tale provvedimento è prevista, insieme ad altre cose, proprio la nomina immediata di un tutore, che è una delle cose di cui oggi ci avete parlato.

ANITORI (*AP-CpE-NCD*). Convenendo sulla maggior parte delle domande poste dal senatore Dalla Zuanna, ne aggiungo un'altra.

Da quanto ci è stato riferito oggi, ho capito perfettamente l'importanza di un *iter* processuale speciale e molto rapido, perché i tempi sono fondamentali. Vorrei sapere però come si potrebbe fare per istituire quella procura dedicata di cui oggi si è detto: come potremmo sollecitare un cambiamento di questo tipo?

Da quello che ci è stato appena spiegato e che è emerso anche da altre audizioni, le donne sono restie a denunciare. Quando poi viene fatta la denuncia all'autorità di polizia, gli operatori che raccolgono la denuncia a volte interpretano la situazione in altro modo, spesso come un problema familiare da risolvere. Che cosa possiamo fare, secondo voi, quale alternativa abbiamo, visto che poi comunque la denuncia si fa presso gli organi di polizia e non in un altro luogo o, dove si denuncia, ciò che viene riferito non è poi preso in considerazione? Quella della denuncia in realtà è una fase importante anche perché a volte, dopo la denuncia, lo *stalker* diventa persino «più incisivo», per cui si sortisce l'effetto contrario. Come possiamo tutelare le donne? Qual è lo strumento che potrebbe meglio aiutarle? Faccio questa domanda perché ormai sembra che si proceda un po' per tentativi per cui, di fronte a qualcosa che non funziona, si mette in evidenza ciò che può andare e che poi, invece, di fatto non funziona in altri casi. La cosa più importante, che anche voi avete messo in evidenza, resta comunque la tempestività dell'intervento.

Un ultimo aspetto che mi ha molto colpito è che, alla fine, la vittima diventa quasi un imputato ed è lei a essere allontanata, anziché l'autore della violenza. Mi chiedo dunque se non sarebbe utile cambiare il paradigma, facendo in modo che a essere tenuto a distanza e a dover cambiare la propria vita non sia la donna, ma piuttosto chi ha causato il danno.

FAVERO (*PD*). Vi ringrazio per l'esposizione molto chiara.

Secondo me oggi si è toccato veramente un nervo scoperto, quello dei tribunali e delle procure. Vorrei riportare qui le parole pronunciate dalla dottoressa Camelio al suo insediamento presso la procura di Biella (abbiamo organizzato a luglio un'iniziativa insieme a tutta la rete, istituzionale e non, per fare il punto della situazione), la quale ha detto in verità delle cose che sono risuonate già in questa Commissione: mi riferisco al fatto che sono sempre e solo le donne a parlare di temi che non riguardano però solo le donne, ma l'intera società. Lo vediamo del resto anche qui oggi, dove abbiamo soltanto rappresentanti donne, al di là del fatto che anche buona parte di questa Commissione è composta da donne, mentre ci sarebbe bisogno di un maggiore coinvolgimento degli uomini.

Un'altra osservazione che voglio fare si ricollega a ciò che è stato detto rispetto ai tribunali e alle procure. Il sogno di tutti noi è avere una rete in cui ogni cosa funzioni bene, una sorta di città ideale, con lo sportello per la violenza e con le Forze di polizia in rete, che dialogano tra loro e con le varie associazioni. Tutto questo va a scontrarsi però con il grosso problema della mancanza di informatizzazione e non parlo dell'ultimo «ufficietto» ma delle procure.

L'altro tema è quello del dialogo. Da quanto mi risulta stando ai dati – il senatore Dalla Zuanna si occupa di statistica – nei tribunali non ci sarebbe addirittura distinzione tra uomini e donne per cui, quando si redigono i rapporti, rimane tutto indistinto, determinando un'enorme difficoltà, sempre che poi non si proceda manualmente, perché logicamente il *software* iniziale ha dei limiti; poi chiaramente manca il dialogo. Ci scontriamo quindi già con dei vizi iniziali ed ecco perché i dati poi non arrivano.

Passando alla questione dei bambini, ci tengo a evidenziare che, in mancanza di un provvedimento di tutela immediato, se i minori sono in una casa rifugio, non possono uscire e quindi in qualche modo – mi permetto di dire – è come se venissero violentati per una seconda volta. Traumatizzati già dalla violenza e non inseriti in un processo inclusivo (la scuola, i giochi e così via), i minori vengono sradicati dal loro ambiente e dalle loro relazioni, per cui avremo un altro problema, oltre a quelli che sono stati oggi ben evidenziati.

Aggiungo che, quando viene disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre e si dice che non è possibile avviare una conciliazione tra l'autore del reato e la vittima, bisogna fare chiarezza, perché questo stabilisce la Convenzione di Istanbul. Vanno dunque tenuti separati i casi di conflitto familiare – di separazione, ad esempio, dove il conflitto familiare è evidente – da quelli in cui il marito o il compagno mena la donna tutti i giorni o fa *mobbing* sul figlio o sulla figlia.

Mi permetto di dire anche un'altra cosa oltre a quanto è stato detto oggi. Sicuramente molte volte le donne si ritengono colpevoli, ma c'è anche da dire che spesso purtroppo come donne abbiamo le presunzioni di cambiare il maschio che abbiamo davanti, perché noi siamo le infermiere, siamo le mamme, siamo le sorelle, siamo le amanti, siamo le compagne, siamo tutto.

Penso quindi che sia importante creare nei vari territori delle occasioni, al di là dei vari convegni, in cui persone come voi e come noi – mi permetto di dire – possano parlare alle donne, a quelle raggiunte magari solo da trasmissioni morbose, così da offrire un'informazione sana e pulita sulle cose che ci siamo detti oggi e quindi con l'indicazione delle varie opportunità.

PADUA (PD). In verità potrei forse anche astenermi dall'intervenire, perché il tema è stato già affrontato da più sfaccettature, ma ci tengo comunque a ringraziare le nostre ospiti.

Ne approfitto soltanto per confermare e rafforzare ciò che è stato detto. Tante volte, anche in questa Commissione, ci siamo confrontati sul discorso culturale. Se è vero infatti, come bene è stato sottolineato, che da un punto di vista normativo sono stati fatti veramente tanti passi in avanti, per cui ci sono oggi tanti strumenti, resta tuttavia il problema culturale e di formazione, con riferimento non soltanto ai vari strati della comunità ma anche agli operatori (ai medici, a chi accoglie le denunce quelle volte che ci sono), tra i quali magari diamo per scontata una certa preparazione – che forse però così scontata non è – per riuscire a non catalogare la violenza come problema relazionale della coppia e a farla uscire invece dalle mura domestiche come ben altro.

Credo dunque che lo sforzo di ognuno di noi, degli uomini e delle donne che hanno una certa sensibilità e una determinata consapevolezza, sia di aiutarci tutti a crescere rispetto a tutto ciò, perché non so davvero come sarà possibile venire fuori da questa situazione fino a quando ci sarà un medico di pronto soccorso (uomo o donna che sia) incapace di vedere che dietro la botta, l'ecchimosi e la frattura può esserci una violenza e fino a quando la donna sarà considerata in un certo modo, al di là della scarsa autostima che le donne hanno di se stesse, che ben conosciamo. Tante cose si potrebbero dire, anche se spesso le donne, per giustificare certi comportamenti, pensano di essersela magari andata a cercare, come diceva già la collega. C'è poi da dire che chi pensa in questo modo finisce per crescere i figli nella stessa maniera, con la conseguenza che il fenomeno purtroppo si perpetua: i bambini che assistono a certi comportamenti credono infatti che sia quello il modello, per cui lo ripeteranno a loro volta.

Come dicevo, credo quindi che il discorso culturale e formativo sia fondamentale. So di esperienze preziose di rappresentanti delle Forze dell'ordine molto attenti e molto accorti, ma ci sono anche coloro che invece dicono alla donna di tornarsene a casa, mentre non si può tornare a casa in certe condizioni. Dunque, come già è stato detto, nel momento in cui le donne riescono a denunciare, bisognerebbe accoglierle e proteggerle, scegliendo anche un percorso diverso, visto che spesso è la donna alla fine a essere allontanata e non l'uomo.

Quanto ai minori, è ora all'esame del Senato il provvedimento sugli orfani speciali. Ricordo che è stata approvata tra l'altro la previsione relativa alle cure psicologiche e di sostegno, affinché il bambino che ha assistito alla violenza venga aiutato nel superamento del trauma. Al di là del fatto che, secondo me, le somme stanziare sono molto modeste, nella speranza che si possano impinguare, c'è da dire che è stato fatto comunque un importante passo in avanti. In ogni caso, bisognerebbe evitare di arrivare a questo punto, proteggendo i bambini in maniera diversa.

Chiedo allora alle nostre ospiti di dirci, in base alla loro esperienza, che cosa possiamo fare e come si può lavorare. Capisco il discorso generale e ci vorranno sicuramente degli anni ma, a prescindere dai dati ufficiali che abbiamo avuto, dal momento che il problema esiste e – ahinoi –

è sempre più urgente e probabilmente molto più importante di quello che immaginiamo, come si può lavorare concretamente?

Il mio riferimento è sempre al discorso educativo e della scuola: dovremmo pur individuare dei percorsi, adottando nel frattempo delle misure urgenti, senza dover attendere che questo tipo di coscienza e di consapevolezza cresca nei prossimi vent'anni. Non so quali potrebbero essere le soluzioni; lo chiedo a voi, in base alla vostra esperienza.

PRESIDENTE. Stando a quanto è emerso in questa sede dalle audizioni, in particolare da quella dei rappresentanti di D.i.Re (la rete dei centri antiviolenza), nonché dal convegno di tre giorni che si è tenuto lo scorso *weekend* a cura del Centro Studi Erickson in cui si è discusso solo e soltanto di violenza di genere, uno dei deterrenti che spinge le donne con figli minori a non denunciare la violenza domestica è il timore di sottoporre i propri figli a un percorso giudiziario infinito, che a oggi vede coinvolti due se non addirittura tre tribunali: il tribunale penale per la violenza domestica, il tribunale ordinario per l'affidamento dei figli e talvolta il tribunale per i minorenni per la decadenza della responsabilità genitoriale.

A questo proposito, ricordo che abbiamo chiesto l'accesso agli atti su una vicenda che ci è stata segnalata e che sta devastando la vita di una minore e della madre da oltre cinque anni, perché tutto questo significa far trascorrere l'infanzia a una bambina tra colloqui, perizie e controperizie di consulenti tecnici nell'ambito di procedimenti che corrono in parallelo senza però mai dialogare tra loro e senza che venga assunta da parte delle autorità una responsabilità condivisa.

Come anche oggi è stato accennato, le donne spesso non denunciano perché subiscono una vittimizzazione secondaria da parte degli uomini maltrattanti: sei una madre inadeguata, ti porterò via i figli.

Ci risulta che uno dei principali timori delle donne è il ricorso automatico da parte dei tribunali ordinari all'affido condiviso, disposto ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54, purtroppo anche in caso di processo per maltrattamenti in famiglia. Vorrei avere su questo una vostra opinione, dal momento che abbiamo anche casi paradossali e documentati in cui è l'uomo maltrattante a ricevere in affidamento esclusivo i figli.

Una seconda questione riguarda le misure di giustizia riparativa per il reato di *stalking*, cui poco fa si è accennato e che senz'altro dovremmo correggere, come richiesto da tutti i Gruppi politici. Su questo ho anche depositato in Commissione giustizia un provvedimento, a mia prima firma, che spero le altre forze politiche saranno disponibili ad approvare in sede deliberante, senza dover passare dall'Aula.

In particolare, mi chiedo se (questo è un altro dubbio con fondato sospetto), in tutti i casi di reati contro la persona, il tema della giustizia riparativa non debba essere disciplinato prevedendo almeno l'accettazione da parte della vittima. Vorrei avere una vostra autorevole opinione anche al riguardo: nello specifico, vorrei sapere quali sono gli altri reati, oltre allo *stalking*, che secondo voi rischiano di avere una riparazione in termini

monetari senza l'accettazione da parte della vittima, che subirebbe un qualche pregiudizio.

Quanto ai dati, vorrei assicurare sul fatto che abbiamo inviato a tutte le procure generali e alle corti di appello, come richiesto peraltro dalla legge istitutiva di questa Commissione, un questionario con un'analisi, dal 2011 a oggi, dei profili che sono stati anche prima evidenziati. A questo proposito, colgo l'occasione per ringraziare il Ministero della giustizia e la Direzione generale di statistica per la collaborazione prestataci nell'elaborazione delle *query* necessarie all'estrazione dei dati da parte delle direzioni. Si tratta di un lavoro che mai è stato realizzato prima e che sono convinta resterà poi patrimonio delle istituzioni, quale risultato raggiunto da questa Commissione.

Vi ringrazio per le risposte che vorrete darci.

DE STROBEL. Le domande sono tantissime e impegnative, ma cercherò di riassumere le varie questioni che hanno toccato temi fondamentali del diritto di famiglia.

Parto dalla questione deontologica. La Carta di Verona, che non vuole in alcun modo essere esaustiva, ha l'obiettivo di sensibilizzare culturalmente gli operatori del diritto e gli stessi avvocati a tenere atteggiamenti consoni. In particolare, all'articolo 12 si stabilisce il diritto delle donne a non vedersi offese negli scritti di controparte, con valutazioni pregiudizievoli sulla persona, sullo stile di vita o sul lavoro.

Su questo stiamo cercando di intervenire. Si potrebbe anche pensare di introdurre nel codice deontologico degli avvocati qualcosa proprio sugli scritti, perché vi assicuro che negli scritti difensivi in questa materia, sia in sede penale che civile, a volte ci sono cose veramente illeggibili. Esistono delle norme del codice che prevedono la possibilità di eliminare gli scritti offensivi, anche con condanna a una certa somma riparativa, ma è *tabula rasa*, nel senso che ogni tanto c'è una richiesta in tal senso, ma non c'è sensibilità.

Bisogna sicuramente stare molto attenti, perché il diritto di difesa è costituzionalmente garantito e su questo credo che siamo tutti d'accordo. Ritengo tuttavia che in questa materia ci possano essere dei limiti e che il magistrato, sia civile che penale, qualche volta possa veramente intervenire ordinando la cancellazione di certe frasi o di certe espressioni, comminando nel caso anche una sanzione. La possibilità c'è già e da questo punto di vista noi ci stiamo adoperando.

Per quanto riguarda il discorso dell'affido condiviso, del tribunale dei minori, dei tempi e della giustizia riparativa, ricordo che l'articolo 48 della Convenzione di Istanbul (la quale si riferisce a tutti i tipi di violenza: fisica, economica, personale e così via), che noi non applichiamo nei nostri tribunali civili, minorili e ordinari, prevede il divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie. Nello specifico, l'articolo 48 della Convenzione, richiamato anche nella Carta di Verona, stabilisce che «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei

conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione». Ne consegue che, in base alla Convenzione di Istanbul, la nuova norma sulla giustizia riparativa non si può applicare al reato di *stalking*, che rientra tra le forme di violenza. Ricordo che la Convenzione è operativa, per cui la giustizia riparativa non si applica e dove c'è un caso di violenza – ce lo dice la legge – non possono trovare attuazione metodi alternativi di risoluzione dei conflitti (mediazione e conciliazione).

Vengo ora al problema civilistico delle consulenze e del passaggio tra vari tribunali. A Verona stiamo studiando un protocollo sulle consulenze, nello specifico sul modo in cui esplicitare la consulenza in materia di affidamento. Tra le cose che ho chiesto – e speriamo che ciò incontri la sensibilità dei magistrati e degli altri colleghi – c'è quella di evitare le consulenze e le mediazioni nei casi di violenza: prima bisogna mettere in sicurezza. Lo stesso istituto dell'affidamento condiviso non può trovare applicazione.

Per quanto riguarda specificamente la questione dell'affidamento condiviso, del tribunale per i minorenni e del tribunale ordinario, con l'AIAF si sfonda una porta aperta quando si parla della necessità di una giurisdizione unica che tratti lo stesso tema, con sezioni specializzate presso ogni tribunale ordinario, anche se forse da questo punto di vista ci divide qualcosa sul piano politico. In particolare, si tratta di prevedere un giudice unico, un giudice della famiglia che abbia competenza su tutto, a cominciare dalla decadenza della responsabilità genitoriale (nonostante ancora oggi sentiamo parlare di patria potestà, non si parla più né di potestà, che è caduta nel 2012-2013, né di patria potestà, che è caduta nel 1975). Un giudice unico, dunque, che si occupi di tutte le questioni riguardanti la famiglia, dalle successioni, alle divisioni, alle separazioni, ai divorzi, alle unioni (perché oggi abbiamo anche le unioni), alle convivenze, all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla decadenza della responsabilità genitoriale, alla regolamentazione delle visite dei minori da parte dei nonni.

Come certamente saprete, oggi un minore, figlio di coppia coniugata, può essere coinvolto in un procedimento di separazione e di successivo divorzio dinanzi al tribunale ordinario, nonché nel procedimento per la decadenza della responsabilità genitoriale dinanzi al tribunale per i minorenni, nel caso in cui rilevi questa ipotesi e quando il procedimento di decadenza sia iniziato successivamente a quello davanti al tribunale ordinario. Se fosse stato avviato prima, infatti, secondo la giurisprudenza il procedimento per la responsabilità genitoriale potrebbe essere attratto nella competenza del giudice ordinario. Noi sappiamo però che su questo punto il nuovo progetto di legge di riforma del codice di procedura civile, andando contro la giurisprudenza, prevede che la responsabilità genitoriale rimanga di competenza del tribunale minorile e non venga attratta dal tribunale ordinario.

Rimane dunque la competenza del tribunale ordinario per le separazioni e per i divorzi, del tribunale minorile per decadenza della responsa-

bilità genitoriale e per la regolamentazione delle visite dei nonni ai nipoti: quest'ultimo è un diritto, sul quale possiamo discutere, ma che è stato comunque riconosciuto e il relativo procedimento è di competenza del tribunale per i minorenni, anche se non si capisce per quale motivo.

Ci sono quindi tre distinti profili che si possono intersecare con tre giudici diversi e con tre differenti modalità di svolgimento del processo.

Per quale motivo parliamo dunque di sezione specializzata unica che si occupi di tutte le questioni dinanzi al tribunale ordinario? Perché – credo di parlare a persone competenti – come voi sapete, al di là del fatto di essere ideologicamente più o meno d'accordo con la previsione dell'esistenza del tribunale per i minorenni, la procedura di fronte a questo organo giudiziario non è regolamentata.

Così, oltre al fatto di non essere informatizzati, per cui si deve andare fisicamente a prendere gli atti – la mia ultima esperienza è stata al tribunale di Brescia – ancora oggi, se viene chiesto un termine a difesa non viene concesso, se viene richiesta la copia cartacea del verbale dell'udienza che c'è stata, passano quindici giorni prima di averla, le memorie in contraddittorio tra le parti vengono date e non date, a seconda dell'umore del giorno del magistrato di turno, per non parlare del fatto che le udienze non sono mai presiedute dal giudice titolare della causa ma dai giudici onorari, bravissime persone per carità, ma non sono i giudici che decidono la causa, che noi non incontriamo mai. I giudici onorari si limitano a riferire al collegio, ma un conto è confrontarsi direttamente in udienza, altro conto è riferire al collegio.

Non ci sono inoltre regole processuali per il contraddittorio tra le parti e quindi quello dinanzi al tribunale per i minorenni è ancora un procedimento «segreto» o «segretato», al quale le parti fanno fatica ad accedere. È un procedimento che tecnicamente si chiama camerale, che non ha termini perentori; non c'è il diritto a un contraddittorio immediato, che viene concesso.

Dal momento che parliamo di diritti e non più di interesse del minore, posto che a rilevare sono proprio i diritti delle parti e specificamente dei minori che devono essere sottoposti a giurisdizione, è necessario che il procedimento sia regolamentato per legge *ante causam*, in modo tale che si sappia qual è il giudice naturale precostituito per legge, in che modo si svolge il procedimento e quali diritti si hanno all'interno dello stesso. Oggi davanti al tribunale per i minorenni tutto questo non è normato.

Come ho già detto, sarebbe quindi necessario avere un giudice unico, una sezione specializzata con rito ordinario, magari più snello, fermo restando che snellezza e celerità del procedimento vanno comunque coordinate con i diritti delle parti.

Quanto all'affidamento, possiamo essere tutti più o meno d'accordo sull'affidamento condiviso: diamo per scontato che per tutti la responsabilità genitoriale deve essere esercitata da entrambi i genitori. Vi fornisco però alcuni dati: fino al 2006 gli affidi esclusivi alle madri erano l'80 per cento, mentre gli affidi esclusivi ai padri erano il 10 per cento; gli affidi congiunti – all'epoca non si chiamavano condivisi – erano il 7 o l'8

per cento, mentre c'era un interregno del 2-3 per cento di affidamenti eterofamiliari.

Ricordo che, in caso di affidamento esclusivo alla madre o al padre, il minore va a vivere più stabilmente con uno dei genitori: in base ai dati che ho richiamato, l'80 per cento dei bambini viveva di più con la madre, il 10 per cento di più con il padre, salvo i diritti di visita; in caso di affido congiunto, si regolamentava la cosa come si credeva.

Con l'affidamento condiviso si sfiora il 96-97 per cento di casi in cui il minore è collocato stabilmente presso la madre, mentre i padri non chiedono l'affido esclusivo anche in quelle situazioni in cui magari potrebbe starci. Dov'è finito il 10 per cento di affidi esclusivi ai padri che si registrava precedentemente? Aggiungo che, nei casi di affidamento condiviso, il genitore presso il quale non viene collocato il minore interviene non in maniera collaborativa ed educativa, ma in maniera contrapposta.

Dunque i bambini sono collocati presso le madri nel 96 per cento dei casi, e su questo non ci sono discussioni, ma nelle ipotesi di affido condiviso bisogna fare i conti con il genitore che sta più fuori: se è una persona collaborativa, non ci sono problemi; se invece non lo è, si finisce dal giudice in ogni momento, nascono conflitti nella coppia e si va tutti in consulenza. Molto spesso poi il conflitto degenera, quasi sempre con l'odiosa minaccia alla madre di portarle via il figlio, per cui le donne preferiscono tacere: restano in casa, si tengono l'affido condiviso e vengono sottoposte a consulenze infinite.

Un altro aspetto al quale occorre rimediare riguarda proprio le consulenze, demandate nei processi di famiglia agli esperti: non possono durare un anno o due perché a quel punto non sono più consulenze ma terapie, e il tribunale e il giudice non fanno terapia. Il giudice è terzo, imparziale e deve giudicare ed emanare i provvedimenti valutando la situazione; non è chiamato a dire che il minore potrà essere affidato o collocato presso il genitore che si comporta in un certo modo. La consulenza tecnica d'ufficio deve avere un termine: crediamo che in sei mesi, ad esempio, si possa fare una valutazione sulla capacità genitoriale delle parti.

Accanto a questa c'è poi un'altra incongruenza nel processo di famiglia (avete aperto un vaso di Pandora): mi riferisco all'incarico ai servizi sociali, che è oggetto di un'altra battaglia dell'AIAF. Oggi, nel caso in cui venga disposta la consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale, ci si garantisce il contraddittorio tra le parti – che, a differenza di quello che accade presso il tribunale ordinario, non è assicurato dinanzi al tribunale per i minorenni – con la nomina del consulente di parte. La consulenza però ha un costo per cui le parti, se hanno i mezzi, nominano un proprio consulente di parte, che può partecipare all'operazione peritale, assumere le sue conclusioni e concertare con il consulente tecnico d'ufficio la soluzione della controversia. Quando invece le parti non possono permettersi la consulenza, il giudice dispone l'intervento dei servizi sociali, la cui funzione però è identica.

Anche i servizi sociali sono chiamati a valutare, ma con una differenza sostanziale, perché non c'è la possibilità – che pure modestamente

io ho sempre richiesto – di nominare il consulente di parte. Nell'indagine dei servizi sociali, che – ripeto – è sostanzialmente identica a una consulenza, la parte va da sola, sprovvista di un proprio consulente, con un contraddittorio differito, come ci dice anche la cassazione, nel senso che, una volta depositata la relazione dei servizi, il contraddittorio si salva perché a quel punto si possono fare le proprie osservazioni. Tuttavia, quando la relazione dei servizi è depositata, nel 99 per cento dei casi non ci si discosta da quelle conclusioni, per cui il contraddittorio differito finisce per non avere nessuna influenza.

Bisognerebbe dunque intervenire sul piano legislativo affinché, quando i servizi sociali sono chiamati a valutare una certa situazione in maniera analoga a quanto si fa con una consulenza (per cui interviene un processo valutativo – che è diverso da un processo di sostegno – al termine del quale si devono esprimere delle conclusioni), la parte abbia il diritto di essere assistita dal proprio consulente.

Diverso è il lavoro di sostegno e di monitoraggio della situazione affidato ai servizi sociali, che non si svolge però all'interno del processo, ma al di fuori dello stesso. Si tratta in questo caso del servizio che l'istituzione mette a disposizione dei genitori che ne hanno bisogno dopo che c'è stato un percorso di valutazione (che può essere quello del consulente o degli stessi servizi sociali), in cui si è detto che, in base alla capacità genitoriale, il bambino va collocato presso la madre o presso il padre, con la successiva regolamentazione del diritto di visita e di tutto quello che c'è da disciplinare. Va benissimo questo servizio di sostegno ai genitori, ma questo deve avvenire al di fuori del processo, anche perché il sostegno o la terapia possono durare anni ed è anche per questo che i procedimenti durano anni, perché sono sbagliati i quesiti e gli incarichi al consulente o ai servizi sociali.

Nei casi in cui le cose si protraggono troppo, ormai parlo anche di danni psicologici da consulenza, che sono danni istituzionali che vengono inflitti alle persone. Il mio *leitmotiv* in queste situazioni è che le mamme invecchiamo e i bambini crescono. Come si può trovare allora una soluzione? Oggi c'è la possibilità di ascoltare il minore a quattordici anni – benemerito l'ascolto del minore – ma molte sono le situazioni che si risolvono tirando avanti la consulenza o l'indagine del servizio sociale fino a che il minore non arriva all'età in cui è capace di discernimento (dodici-quattordici anni) o in cui può addirittura essere sentito (quattordici anni). A quel punto finalmente il minore potrà parlare e allora non ci saranno più consulenti o servizi sociali e la volontà del minore, se è scevra da manipolazioni o da situazioni di fronte alle quali gli esperti dovrebbero mettere in guardia, viene poi trasferita nel provvedimento finale.

Per concludere su questo punto, è dunque auspicabile un processo unico, recuperando nei tribunali ordinari, attraverso sezioni specializzate, con la garanzia del contraddittorio, la specialità del tribunale per i minorenni. È ovvio che i magistrati del tribunale per i minorenni, che si occupano di minori in situazioni di decadenza di responsabilità genitoriali, hanno una competenza maggiore e più specifica degli attuali magistrati or-

dinari, che pure si occupano di minori in sede di separazione e divorzio. Occorre recuperare quella specializzazione all'interno delle sezioni specializzate: solo in questo modo il minore dovrà affrontare un unico processo, evitando quella situazione bifasica e biprocessuale per cui sarà sentito da un consulente in relazione al processo per la separazione e da un altro consulente per la decadenza della responsabilità genitoriale, con la conseguenza di possibili giudicati contrastanti, perché il tribunale ordinario potrebbe decidere di collocare il minore dalla madre e il tribunale per i minorenni, paradossalmente, dal padre.

Oltre a questo, si dovrebbe poi prevedere sul piano normativo la possibilità di nominare i propri consulenti in tutti i percorsi valutativi della coppia, siano essi dinanzi a un tribunale ordinario o minorile: che ci sia un consulente o la psicologa del servizio sociale, deve esserci la possibilità del contraddittorio.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l'applicazione dell'articolo 48 della Convenzione di Istanbul. Nel momento in cui c'è un caso di violenza non si può accedere alla mediazione, né a una forma di risoluzione del conflitto: non si può fare una consulenza o una mediazione o una terapia. Si faranno delle terapie individuali, ma bisogna innanzitutto mettere in sicurezza le persone, la mamma con il bambino o il papà con il bambino. Oggi qui parliamo di violenza di genere, che statisticamente riguarda principalmente le donne, ma possono esserci anche situazioni di altro tipo.

Quanto al discorso dell'informatizzazione, con noi si sfonda una porta aperta: il tribunale per i minorenni oggi non è informatizzato. Io ho conoscenza diretta del tribunale per i minorenni di Brescia, dove qualche giorno fa mi sono occupata di una questione, ma mi pare che neanche quello di Venezia sia informatizzato.

Un altro capitolo enorme è quello della violenza sul *web*, su cui c'è da registrare però una scarsa sensibilità dei magistrati. Mi è capitato tante volte, ad esempio, di far presente il disaccordo sul fatto che il marito, la moglie, l'ex compagno e così via pubblicasse le foto di un minore su Facebook, su Instagram, su altri *social network* o sui motori di ricerca. Sapete quanti provvedimenti ho ottenuto? Nessuno. Dieci anni fa avevo fatto anche una segnalazione al Garante della *privacy*, che però ha ignorato la cosa. Mi pare che oggi ci sia però maggiore sensibilità.

Permettetemi di soffermarmi brevemente sul discorso dei tempi di reazione, perché nei casi di violenza può voler dire salvare delle vite umane. Si è parlato di accesso alle procedure per le donne. Dunque, quando c'è un caso di violenza, possiamo scegliere la via da seguire e abbiamo una vasta gamma di soluzioni: lo strumento civile dell'allontanamento, lo strumento penale dell'allontanamento chiesto al procuratore della Repubblica, la richiesta di ammonimento al questore prima della denuncia, la denuncia per maltrattamenti, per lesioni, per violenza e così via. Quello che manca è la reazione.

Da rilevare è anche l'esiguità dei provvedimenti *inaudita altera parte*, emessi cioè senza sentire l'altra parte, perché a volte è necessario. Pensiamo, ad esempio, alla richiesta di allontanamento: nel momento in

cui si porta a conoscenza della controparte quello che sta succedendo, potrebbe anche venir meno la portata stessa del provvedimento, per cui a volte è necessario che il provvedimento venga emesso senza sentire la controparte, ovviamente se ci sono prove sufficienti.

Vi racconto al riguardo l'ultimo caso di cui mi sono occupata. La settimana scorsa ho chiesto in sede civile un provvedimento civile *inaudita altera parte* sulla base di un certificato medico per trauma cranico riportato da una signora, che era stata maltrattata, e di un sms del compagno che le chiedeva scusa, per cui avevo già la prova che era stata questa persona. Per la prima volta ho ottenuto entro ventiquattro ore da una magistrata, evidentemente sensibile alla questione, un provvedimento di allontanamento dell'uomo *inaudita altera parte*. L'atto è stato notificato entro le successive ventiquattro ore dalla Polizia giudiziaria. Un altro aspetto importante è proprio la notifica del provvedimento a cura della Polizia giudiziaria o dei Carabinieri e non civilmente, con udienza immediata entro due giorni, perché poi la parte ha anche diritto di difendersi. Come dicevo, il provvedimento emesso entro ventiquattro ore è stato notificato dalla Polizia giudiziaria che ha preso il soggetto, lo ha portato in questura, dandogli tutte le prescrizioni del caso, e la violenza è cessata. Questa esperienza è la prova provata che il provvedimento immediato salva le persone.

PRESIDENTE. Mi scuso con le nostre ospiti, ma purtroppo alcuni senatori devono allontanarsi per impegni in altre Commissioni permanenti; in ogni caso, rimarrà tutto agli atti.

DI NICOLA. Sarò brevissima, visto che la collega ha già detto molto. Voglio sottolineare soltanto una questione. Quando ci troviamo davanti a un caso di violenza, dobbiamo aspettare che venga nominato il tutore, con tutti i tempi necessari per l'adozione del provvedimento di allontanamento. A volte passano mesi senza che si disponga nulla sull'affido del minore, che continua a essere condiviso tra madre e padre. I tempi dovrebbero essere invece immediati nel senso che, una volta denunciata la violenza, in via precauzionale dovrebbe sospendersi la podestà del padre o comunque si dovrebbe affidare il minore esclusivamente alla madre. C'è poi tutto il tempo per poter rivedere il provvedimento e in qualche modo aggiustarlo. Stesso discorso vale per la nomina del tutore: il bambino si trova senza più i genitori – uno magari è in galera e l'altro è stato ucciso – senza sapere bene che fine debba fare.

Mi sembra che nel disegno di legge di cui parlava il senatore Dalla Zuanna ciò sia previsto, ma solo come accenno, nel senso che non è posta attenzione alla nomina immediata del tutore nel momento in cui viene denunciato il fatto, che invece mi sembra il minimo.

Dirò adesso una cosa che alla collega dell'AIAF non piacerà: come Unione nazionale camere minorili non siamo d'accordo con la creazione di una sezione specializzata all'interno del tribunale per i minorenni. Siamo molto più favorevoli, invece, all'idea di istituire un tribunale della

famiglia e delle relazioni tra le persone altamente specializzato. Immaginiamo una sezione all'interno di un tribunale ordinario come quello di Ascoli Piceno, dove non c'è un giudice tutelare unico: il nostro giudice tutelare fino a poco tempo fa faceva anche il giudice per le indagini preliminari, mentre oggi il nostro giudice tutelare si occupa anche di famiglia, per cui dovrà andare a giudicare sul provvedimento emesso dal collega che tratta della separazione e del divorzio, con un conflitto evidente.

Quindi, se in un tribunale come quello di Roma la sezione specializzata può sicuramente attuarsi in qualche modo, nei piccoli tribunali la specializzazione diventa difficile da realizzare proprio per il numero di procedimenti, per cui il giudice specializzato dovrà occuparsi anche di esecuzioni immobiliari piuttosto che di fallimento e così via. Riteniamo invece che in una situazione ideale dovrebbe esserci un tribunale a occuparsi della famiglia, dei minori e delle relazioni personali: sarebbe il tribunale che prende in carico tutto ciò che oggi è diviso fra tribunale per i minorenni, tribunale ordinario, tribunale penale e quant'altro.

Peraltro, la stessa procura per i minorenni dovrebbe essere comunque una procura specializzata: non è possibile che il procuratore del tribunale ordinario sia anche procuratore per i minori, dal momento che il procedimento e l'approccio sono completamente diversi. Ci sembra dunque imprescindibile la necessità di una procura dedicata.

Per quanto riguarda le altre questioni, certamente ignoriamo che, in caso di violenza sulle donne, permangono le violenze perpetrate tramite il *web*. Molto spesso non ci sono più violenze fisiche ma, attraverso i vari *social network* (Facebook, Instagram e così via), continuano a circolare foto o moniti, a volte camuffati sotto i *link* che si trovano nel *web*, ma che in realtà non sono altro che minacce nei confronti dell'altra parte.

Per il resto mi pare che sia stato detto tutto. Per quanto riguarda in particolare la giustizia riparativa, la Convenzione c'è, dobbiamo solamente applicarla.

PRESIDENTE. Ringrazio di cuore le nostre ospiti per il loro importante contributo. Vi chiedo cortesemente, se possibile, di inviare alla Commissione dei documenti da poter distribuire ai commissari che si sono dovuti allontanare o che non hanno potuto essere presenti, nonché ulteriori approfondimenti di cui ovviamente sarà nostra cura prendere atto nell'ambito della relazione finale che presenteremo al Parlamento.

Dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 14,30.

